
ADiM BLOG
Maggio 2021
ANALISI & OPINIONI

*La spinta gentile all'integrazione:
cosa c'è oltre il dovere di integrarsi e di integrare*

Luca Galli

Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Parole Chiave

Integrazione – Società civile – Valori – Doveri e Diritti – Nudge Theory

Abstract

Con il presente contributo si formulano alcune brevi riflessioni sulle politiche di integrazione dei migranti operanti nel contesto europeo e, in particolar modo, in quello italiano, così da riconoscere i limiti del predominante modello della c.d. "civic integration" e aprire alla formulazione di ipotesi riguardo a meccanismi differenti. Prendendo spunto dalla Nudge Theory, infatti, si prospetta l'opportunità di interventi pratici e concreti, volti a "pungolare" tanto i migranti quanto la società civile al dialogo e all'interazione, anche al fine di smorzare lo scontro "ideologico" tra valori, culture, diritti e doveri.

1. Introduzione

Due recenti episodi ci hanno ricordato quanto il dibattito sui rapporti tra le differenti culture che popolano il continente europeo non sia semplicemente vivo, ma sia più attuale che mai. Da un lato, il referendum svizzero del marzo scorso, con cui la popolazione elvetica si è espressa a favore del “divieto di dissimulazione del volto”, sostanzialmente indirizzato a impedire l’utilizzo nei luoghi pubblici del velo islamico integrale. Dall’altro, [la sentenza del 14 aprile 2021, n. 479 con cui la Corte di Cassazione francese](#) ha ritenuto illegittimo il licenziamento di una lavoratrice che si era rifiutata di rimuovere il velo, come richiesto dal datore di lavoro a tutela dell’immagine aziendale.

Indipendentemente da ogni presa di posizione sui differenti esiti, i casi menzionati manifestano l’attuale stato di salute dei processi di integrazione dei migranti nel Vecchio Continente, quali esponenti di culture differenti rispetto a quelle delle “popolazioni autoctone”. In primo luogo, questi casi dimostrano che i discorsi focalizzati sullo scontro teorico tra differenti valori e culture, e conseguentemente tra il dovere di integrare e quello di integrarsi, possono facilmente generare soluzioni drasticamente differenti, capaci di esacerbare l’opposizione tra maggioranza e minoranze piuttosto che facilitarne il dialogo e la comprensione reciproca. In secondo luogo, essi dimostrano come la nozione di integrazione quale processo bilaterale di adeguamento da parte dei migranti e dei “cittadini” faticosi a trovare concreta applicazione, a fronte di una società civile che stenta a riconoscere il proprio ruolo nel dialogo interculturale, percependo l’inclusione dello straniero come un processo ancorato al dovere dei “nuovi arrivati” di adattarsi al tessuto socio-culturale esistente.

Con il presente contributo, dunque, si intende riflettere sulla possibilità di affrontare l’inclusione dei non-cittadini da un differente punto di vista, cercando risposte capaci di mitigare la dinamica dello scontro tra diritti e doveri di maggioranze e minoranze. Fonte di ispirazione sarà la *Nudge Theory*, in base alla quale verificare la percorribilità di soluzioni che si pongano su un piano concreto e pragmatico, meno elevato rispetto a quello dell’affermazione di diritti e doveri, ma che sappiano incentivare la partecipazione attiva ai percorsi di interazione interculturale da parte di tutti i membri (“nuovi” e “vecchi”) di una società pluralista.

2. La “civic integration” e il dovere di integrarsi

Come emerge anche dal recente [“Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027”](#), il concetto di integrazione suggerito dal diritto europeo è quello per cui essa sia un «diritto e un dovere per tutti», in cui il percorso di crescita delle comunità pluraliste passa attraverso il rispetto dei valori sanciti dai trattati dell’Unione Europea e le pari opportunità per tutti gli individui di godere dei propri diritti e partecipare alla vita sociale. Un modello, dunque, in

cui tutti i membri della collettività sono chiamati a impegnarsi per garantire unità e coesione all'interno della società a cui appartengono.

D'altra parte, il filtraggio di questo modello attraverso gli ordinamenti nazionali, con gli Stati Membri che mantengono una forte autonomia nella definizione delle politiche di integrazione, ha restituito dei risultati sostanzialmente differenti, dando origine a un approccio di c.d. "*civic integration*" (KOSTAKOPOULOU), incentrato sull'obbligo per i migranti di adeguarsi alla realtà di accoglienza e di dimostrarsi utili nei processi economico-produttivi della stessa, nonché trasformando l'accesso a numerosi diritti da parte degli stranieri in una problematica di secondo livello, da affrontarsi una volta raggiunta la loro integrazione, e lasciando sullo sfondo la tematica della partecipazione della comunità di accoglienza ai percorsi di inclusione (GUILD, GROENENDIJK e CARRERA; JOPPKE; RUSSO SPENA e CARBONE).

Un modello, quello della *civic integration*, che si è espresso tramite una serie di istituti che hanno finito per popolare gli ordinamenti giuridici degli stati europei, trasmettendo un chiaro messaggio assimilazionista. Il riferimento è ai manifesti e alle carte dei valori della cittadinanza, oltre che ai contratti e agli accordi di integrazione, chiamati a definire i paletti culturali e comportamentali entro cui si dovrebbe muovere il migrante per potersi considerare integrato, degno di rimanere (legalmente) nello stato di accoglienza e, dunque, meritevole di accedere a un più pieno ventaglio di diritti che gli consentano di partecipare alla vita sociale (si pensi alla *Carta dei valori della cittadinanza* e all'*Accordo di integrazione italiani*, al *Contrat d'intégration républicaine* francese o all'*Integrationsvereinbarungen* austriaco; BAUBÖCK e JOPPKE; BIONDI DAL MONTE e VRENNA; HOGAN-BRUN, MAR-MOLINERO e STEVENSON). Un modello, quello della *civic integration*, che affonda le sue radici nel clima di diffidenza verso lo straniero sorto durante il periodo di tensione internazionale dei primi anni del XXI secolo, ma che è anche la risposta agli esperimenti, giudicati fallimentari, di integrazione volontaria che hanno avuto luogo a partire dagli anni '90 del Novecento in paesi come Francia e Olanda. D'altro canto, anche la stessa *civic integration* non può considerarsi un esperimento di successo, per una serie di ragioni teoriche e pratiche che suggeriscono l'esigenza di individuare un nuovo approccio all'integrazione.

Dal punto di vista pratico, concentrandosi sull'ordinamento italiano, i dati statistici dimostrano che l'introduzione di obblighi di integrazione (l'apprendimento della lingua; l'acquisizione di un lavoro stabile; la conoscenza dei principi dell'ordinamento giuridico; ecc.) non ha impattato in modo particolarmente positivo sugli indici di inclusione dei non-cittadini, i quali dimostrano ancora livelli insoddisfacenti di conoscenza dell'italiano, un frequente declassamento nella qualità del proprio lavoro prima e dopo l'emigrazione, condizioni abitative spesso inadeguate, oltre a un diffuso senso di discriminazione (ISAT). Ancora, le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di integrazione – revoca/mancato rinnovo del permesso di soggiorno e conseguente espulsione – appaiono

scarsamente efficaci ed efficienti, non solo perché incapaci di operare nei confronti delle categorie più consistenti di migranti presenti sul territorio italiano (richiedenti asilo e titolari di permessi per riunificazione familiare), la cui permanenza è garantita dal diritto internazionale ed europeo, ma anche perché dispendiose e difficili da attuare (KAUSHAL; ZORZELLA).

Dal punto di vista teorico, invece, la subordinazione di determinati diritti all'acquisizione di uno specifico grado di integrazione – spesso manifestato dalla titolarità di una certa tipologia di permesso di soggiorno – è stata soventemente censurata dalla Corte costituzionale (FERRANTE); inoltre, richiedere il soddisfacimento di obblighi di integrazione quale presupposto alla permanenza e al godimento dei diritti sembra invertire l'ordine logico delle cose, essendo la presenza all'interno di una comunità, la possibilità di esercitare i propri diritti, nonché quella di soddisfare ai propri doveri i ragionevoli presupposti all'inclusione sociale (LOCCHI; PIERGIGLI).

3. Dal dovere di integrarsi ai “pungoli” all'integrazione

Così, se un'integrazione puramente volontaria non è sembrata funzionare e tanto meno non sembra funzionare una prettamente obbligatoria, quali strade restano da percorrere?

Tra le più recenti e accattivanti proposte c'è quella di applicare la *Nudge Theory* ai processi di integrazione, così da stimolare l'interazione tra migranti e “cittadini” senza formalmente obbligare né gli uni né gli altri a questo avvicinamento reciproco. Come noto, per *nudges* possono intendersi gli stimoli e gli incentivi tramite cui indirizzare le scelte dei singoli individui – senza obbligarli – verso condotte conformi a un interesse generale (THALER e SUNSTEIN). In questo senso, dunque, le pubbliche autorità possono non essere più soltanto “guardiani” delle condotte individuali, ma assumere il ruolo di “architetti” dei contesti sociali e giuridici, così da creare le condizioni più favorevoli affinché i consociati, pur preservando la propria libertà, si vedano suggerita la via verso il benessere individuale e collettivo. Conseguentemente, i *nudges* possono rivelarsi particolarmente utili in relazione a scelte complesse, i cui benefici non siano immediatamente percepibili da chi le compie e riguardo alle quali l'interesse individuale potrebbe non apparire combaciante con quello generale, quanto meno nel breve periodo.

Pur non potendosi considerare la panacea di tutti i mali (CASSESE), la *Nudge Theory* sembra poter produrre un impatto positivo in caso di sua implementazione proprio riguardo al tema dell'inclusione degli stranieri. Tale materia, infatti, soddisfa i richiamati requisiti per un'attuazione fruttuosa dei “pungoli”: l'integrazione è sicuramente una questione complessa, in riferimento alla quale le condotte dei consociati possono produrre conseguenze positive e negative senza che gli stessi lo percepiscano direttamente e, soprattutto, riguardo alla quale i costi immediatamente avvertiti dagli individui rischiano di

oscurare i vantaggi prefigurabili sul lungo periodo. Ancora, i *nudges* si configurano come strumenti pratici, che pongono in secondo piano le logiche valoriali e i contrasti di diritti e doveri (che, come detto, possono esasperare le tensioni tra maggioranza e minoranze), fondandosi invece sulla flessibilità, la ragionevolezza e l'“immaginazione pragmatica”, ossia la capacità di trovare risposte nuove e concrete ai problemi sociali.

Ora, indicazioni in merito alla praticabilità del ricorso ai *nudges* nei processi di integrazione sono giunte, sia a livello pratico che dottrinale, per quel che riguarda l'incentivazione dei migranti a tenere condotte considerate favorevoli alla loro integrazione (BENTON ed EMBIRICOS; BENTON, SILVA e SOMMERVILLE; GROTE, KLAUSMANN e SCHARFBILLIG; CARRERA e VANKOVA; OCSE[1]). Punto di partenza resta la critica al modello dell'integrazione obbligatoria, in base al quale il compimento di scelte inclusive da parte degli stranieri sarebbe supportabile tramite la minaccia di conseguenze negative (detenzione, sanzioni pecuniarie, diniego del titolo di soggiorno, espulsione): questo modello viene qualificato come foriero di insicurezza per il migrante, capace di ostacolare l'affermazione del senso di appartenenza alla comunità locale e di prevenire il compimento di scelte di lungo periodo (dalla costruzione di una famiglia all'avvio di un'attività economica) a fronte della costante consapevolezza di non essere membro effettivo della società di accoglienza. Quella che si propone, dunque, è un'integrazione “incentivata”, in cui le condotte considerate inclusive (la frequenza a corsi di formazione scolastica o professionale, la partecipazione ad attività di volontariato, l'abbandono dei supporti assistenziali a fronte dell'inserimento nel tessuto produttivo e dell'ottenimento dell'autonomia abitativa, ecc.) siano pungolate tramite espedienti immediati e concreti, come per esempio: l'accesso gratuito al trasporto pubblico per raggiungere i luoghi di lavoro e di istruzione; la possibilità di ottenere gratuitamente servizi per l'infanzia a favore dei propri figli durante gli orari lavorativi o di formazione; la riduzione delle tasse scolastiche per i figli; la semplificazione delle procedure (e la diminuzione dei relativi costi) riguardanti l'ottenimento di permessi di soggiorno di lungo periodo, l'acquisizione della cittadinanza o, ancora, il ricongiungimento dei propri familiari.

4. Nudging the citizens: l'opportunità di stimolare all'integrazione

Terreno sostanzialmente inesplorato, invece, è quello dell'incentivazione delle comunità “autoctone” alla partecipazione attiva all'inclusione dei non-cittadini, così da concretizzare quell'immagine dell'integrazione quale *two way process*, riconosciuta tanto a livello sovranazionale, quanto a livello nazionale (si considerino, per esempio, i [Common basic principles for immigrant integration policy](#) del Consiglio dell'Unione Europea e [l'art. 4-bis D.Lgs. n. 286/1998](#)).

Questo profilo, ancor più rispetto a quello dell'incentivazione delle condotte dei migranti, sembra meritare particolare attenzione: infatti, se si può prefigurare un sistema di obblighi e

sanzioni quale strumento per indirizzare gli stranieri verso un'integrazione (forzata), a fronte dei poteri tradizionalmente vantati dallo stato sui non-cittadini che consentono di fare dell'espulsione la sanzione per eccellenza nei confronti dei migranti non integrati, difficilmente appaiono configurabili analoghi meccanismi nei confronti dei "cittadini" – e, quindi, un loro "dovere di integrare" sanzionabile in caso di violazione. Da qui, dunque, l'importanza di adottare soluzioni di "architettura contestuale", che creino le condizioni più favorevoli per stimolare la società civile all'incontro con le comunità dei "nuovi arrivati".

Tuttavia, il tema del coinvolgimento della cittadinanza è soventemente passato in sordina, come naturale conseguenza del susseguito approccio di *civic integration* seguito dalla maggioranza degli stati europei. In relazione all'ordinamento italiano, ciò appare chiaro se si prendono in considerazione due documenti centrali ai fini della definizione delle politiche di integrazione del paese: il [Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale 2017-2108](#) e il [Programma nazionale FAMI 2014/2020](#).

Delle trenta pagine del primo documento, infatti, solamente una è dedicata ai «Processi di partecipazione e cittadinanza attiva» e, per di più, anch'essa pone l'accento sull'iniziativa del migrante e non su quella dei "cittadini": «particolarmente importante è la partecipazione dei titolari di protezione alle attività di volontariato» (p. 27), con una comunità "autoctona" che, ancora una volta, attende l'impegno e la dedizione dello straniero e poco si sforza per andargli incontro.

Simili conclusioni si raggiungono guardando al Programma nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020, tramite cui si sono definite, per gli ultimi sei anni, gli indirizzi per l'investimento delle principali risorse volte a supportare i percorsi di inclusione sociale dei non-cittadini. Gli obiettivi nazionali relativi al tema "integrazione" includono una serie di iniziative (di formazione, di avviamento al lavoro, di sostegno dell'associazionismo e del volontariato, ecc.) che hanno come destinatari esclusivamente i migranti, così trascurando l'opportunità del pieno coinvolgimento delle comunità di accoglienza le quali, se debitamente attivate, potrebbero fornire una rete di supporto e crescita individuale antecedente ed alternativa rispetto all'accesso ai servizi sociali, dimostrando anche una più piena ed effettiva interazione tra tutti i componenti della comunità.

Queste affermazioni trovano conferma anche sul piano statistico, con i dati che mostrano una percentuale limitata (solo il 6,8% del totale) di iniziative di integrazione dirette al coinvolgimento delle comunità "autoctone" (MINISTERO DELL'INTERNO).

Ciò non vuol dire, però, che qualcosa non si sia mosso, soprattutto a livello locale, ossia in quella dimensione più sensibile e prossima alla tematica dell'inclusione dei migranti.

Per esempio, come riportato in uno studio OCSE, alcune delle principali città europee hanno realizzato una serie di *best practices* tramite il ripensamento di servizi pubblici o la riqualificazione di aree urbane, così da renderli strumento di incontro tra tutti i componenti

delle comunità locali. A Roma come a Barcellona, si segnala una riorganizzazione del servizio offerto dalle librerie municipali, con l'ampliamento dei libri in lingua straniera (in particolare quelle delle minoranze più presenti nel contesto urbano), la creazione di spazi dedicati al doposcuola per lo svolgimento in gruppo di attività pomeridiane, l'organizzazione di corsi gratuiti di italiano erogati da cittadini madrelingua in cambio di lezioni di lingua straniera tenute da componenti delle comunità di migranti. Ancora, ad Atene, Amsterdam e Parigi si segnalano attività di riqualificazione urbana, con il recupero di spazi in disuso per la creazione di *hub* pubblici, appositamente pensati per incentivare l'incontro tra le differenti culture, includendo aree di *coworking*, caffetterie, uffici di imprese impegnate nella formazione nell'avvio al lavoro dei migranti (per esempio, Accenture e Ikea), ma anche spazi abitativi da destinare ai titolari di protezione internazionale nell'ambito di progetti di accoglienza diffusa (OCSE[2]). Evidente, dunque, è l'attività di architettura sociale svolta dalle amministrazioni locali per creare contesti di interazione tra *newcomers* e "cittadini".

Ancora, possono considerarsi *nudges* all'integrazione alcune iniziative qualificate come *best practices* dalla summenzionata relazione ministeriale, che vanno dalla creazione di eventi culturali e sportivi condivisi alle attività universitarie volte a facilitare la creazione di una rete di relazioni tra studenti con e senza *background* migratorio o a fornire occasioni di contatto con le comunità straniere presenti nelle città di riferimento (per esempio, tramite la partecipazione degli studenti a tirocini formativi nell'ambito di attività dirette alla popolazione migrante).

Infine, particolare rilievo deve essere attribuito ai "pungoli" capaci di incentivare gli imprenditori nazionali ad assumere lavoratori stranieri: un esempio è dato dal progetto *Welcome. Working for refugee integration* attuato da UNHCR Italia, che ha comportato l'assegnazione di un apposito *label* alle imprese che si sono particolarmente distinte in tale ambito, fornendo loro un riconoscimento per l'impegno sociale che possa servire anche come manifestazione verso l'esterno della partecipazione dell'impresa alla creazione di una società inclusiva. Obiettivo del *label*, dunque, è anche quello di accrescere l'*appeal* di queste imprese nei confronti dei consumatori più sensibili alle tematiche in questione, comportando un possibile ritorno economico (non dissimilmente da quanto avviene per le certificazioni ambientali).

5. Uno sguardo al futuro

Conferme della crescente attenzione per questi profili giungono dal già richiamato "Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027" della Commissione Europea che, riflettendo sugli esiti del Piano d'azione 2014-2020, ha sottolineato l'esigenza di «coinvolgere maggiormente la società ospitante nelle politiche di integrazione e di inclusione» (p. 5), tanto da dedicare un'apposita sezione all'opportunità di «Favorire la partecipazione e l'incontro con la società di accoglienza» (pp. 22 ss.). Ancora, chiara è l'affermazione della necessità di coinvolgere ulteriormente gli attori privati nella programmazione, progettazione, erogazione

e finanziamento dei servizi di integrazione, ravvisando nel partenariato con gli enti del Terzo settore uno strumento di responsabilizzazione delle comunità di accoglienza.

Se quest'ultima prospettiva sembra poter trovare terreno fertile in Italia, considerati i più recenti interventi normativi e giurisprudenziali volti a esaltare gli spazi di manovra degli strumenti di amministrazione condivisa con il Terzo settore (vedasi, su tutti, Corte. Cost., sentenza del 26 giugno 2020, n. 131), appare importante dare maggiore rilievo agli incentivi alla partecipazione della società civile ai percorsi di integrazione nei prossimi atti di programmazione pubblica delle iniziative di inclusione sociale dei non-cittadini. In questo senso, sarà essenziale per il nuovo al Programma nazionale FAMI 2021/2027 saper indirizzare verso questo obiettivo parte delle risorse messe a disposizione dall'ordinamento europeo, così come sarà importante attribuire debita attenzione alla partecipazione attiva della cittadinanza al processo di integrazione all'interno del nuovo (e atteso) Piano Nazionale d'Integrazione che, seppur previsto a cadenza biennale, non viene adottato oramai dal 2017-2018.

In conclusione, quanto detto nelle precedenti pagine non vuole certamente sminuire l'importanza del riconoscimento dei diritti in capo ai migranti, o dell'affermazione dei doveri necessari per garantire la convivenza all'interno dell'ordinamento di accoglienza e, viceversa, dei corrispondenti diritti e doveri delle comunità locali. Quello che si è voluto suggerire è una via differente e complementare, non alternativa, che, concentrandosi sulle esperienze del quotidiano, supporti la convinzione per cui convivenza e dialogo siano risultati conseguibili, più di quanto possa apparire se ci si sofferma solo sullo "scontro" di valori e culture.

APPROFONDIMENTI

Dottrina:

R. BAUBÖCK e C. JOPPKE (a cura di), *How liberal are citizenship tests?*, San Domenico di Fiesole, 2010.

M. BENTON e A. EMBIRICOS, *Doing more with less. A new toolkit for integration policies*, Bruxelles, 2019.

M. BENTON, A. SILVA e W. SOMMERVILLE, *Applying Behavioural Insights to Support Immigrant Integration and Social Cohesion*, Bruxelles, 2018.

F. BIONDI DAL MONTE e M. VRENNA, *L'accordo di integrazione ovvero l'integrazione per legge. I riflessi sulle politiche regionali e locali* in E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE e M. VRENNA (a cura di), *La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze*, Bologna, 2013, pp. 253-287.

S. CARRERA e Z. VANKOVA, [*Human rights aspects of immigrant and refugee integration policies. A comparative assessment in selected Council of Europe member states*](#), Strasburgo, 2019.

S. CASSESE, *Exploring the Legitimacy of Nudging*, in A. KEMMERER, C. MÖLLERS, M. STEINBEIS e G. WAGNER (a cura di), *Choice Architecture in Democracies*, Baden-Baden, 2016, pp. 241-245.

V. FERRANTE, *È incostituzionale l'esclusione dei cittadini extra-UE dai benefici sociali: si apre la via dell'eguaglianza sostanziale?*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 4/2018, pp. 739-756.

N. GROTE, T. KLAUSMANN e M. SCHARFBILLIG, [Preference for Identification in the Field – Nudging Refugees' Integration Effort](#), in Gutenberg School of Management and Economics & Research Unit "Interdisciplinary Public Policy" Discussion Paper Series - Discussion Paper n. 1905, 2019.

E. GUILD, K. GROENENDIJK e S. CARRERA (a cura di), *Illiberal liberal states. Immigration, Citizenship and Integration in the EU*, Bodmin, 2009.

G. HOGAN-BRUN, C. MAR-MOLINERO e P. STEVENSON (a cura di), *Discourses on language and integration*, Amsterdam, 2009.

C. JOPPKE, *Beyond national models: Civic integration policies for immigrants in Western Europe*, in *West European Politics*, 1/2007.

N. KAUSHAL, *Blaming immigrants. Nationalism and the Economics of Global Movements*, New York, 2018.

D. KOSTAKOPOULOU, *The Anatomy of Civic Integration*, in *Modern L Rev*, 6/2010, pp. 933-958.

M.C. LOCCHI, [L'accordo di integrazione tra lo stato e lo straniero \(art. 4-bis T.U. sull'immigrazione n. 286/98\) alla luce dell'analisi comparata e della critica al modello europeo di "integrazione forzata"](#), in *Rivista AIC*, 2012.

V. PIERGIGLI, [Integrazione linguistica e immigrazioni. Approcci e tendenze nel diritto comparato europeo](#), in *federalismi.it*, 2013.

M. RUSSO SPENA e V. CARBONE (a cura di), *Il dovere di integrarsi*, Roma, 2014.

R.H. THALER e C.R. SUNSTEIN, *Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness*, New Haven, 2008.

Altri materiali:

ISTAT, [Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia](#), Roma, 2018.

MINISTERO DELL'INTERNO, [Le iniziative di buona accoglienza e integrazione dei migranti in Italia. Modelli, strumenti e azioni](#), Roma, 2017.

OCSE[1], [Good practices in migrant integration: trainee's manual](#), Varsavia, 2018.

OCSE[2], [Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees](#), Parigi, 2018.

Per citare questo contributo: L. GALLI, *La spinta gentile all'integrazione: cosa c'è oltre il dovere di*

integrarsi e di integrare, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, Maggio 2021.